

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ALA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- AI SENSI DELLA L.P.N.28 DEL 29/08/88 -

INTEGRAZIONE - OTTOBRE 2012

OGGETTO:

**NORME DI
ATTUAZIONE**

DATA : OTTOBRE 2012

REL. 2329/3

ELABORATO:

02

COMMITTENTE:

COMUNE DI ALA

TIMBRI:

Dott. Lorenzo Cadrobbi
Dott. Michele Nobile
Dott. Stefano Paternoster
Dott. Claudio Valle

Geologia Applicata
STUDIO  ASSOCIATO

Mezzocorona (TN)
Via del Teroldego, 1
TEL: 0461/605904
FAX: 0461/606500
E-MAIL: info@geologiaapplicata.it
C.F. e P.IVA 01460020233



PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ALA

ai sensi della L.P. n.7 del 24/10/06

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA	1
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Contenuto del Programma e coordinamento con gli strumenti di pianificazione	2
CAPO II – P.P.U.S.M. E DESTINAZIONE	3
Art. 2 – Individuazione delle aree di cava	3
CAPO III – COLTIVAZIONE DELLE AREE DI CAVA	3
Art. 3 – Prescrizioni di carattere geologico e geotecnico	3
Art. 4 – Gestione dell'attività estrattiva.....	4
CAPO IV – RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	6
Art. 5 – Gestione delle attività di ripristino.....	6
Art. 6 – Mascheramenti preliminari e raccordi clinometrici.....	7
Art. 7 – Ricomposizione morfologica e utilizzo finale	7
Art. 8 – Volumi necessari, durata fasi di ripristino e tolleranza.....	9
Art. 9 – Viabilità ed impianti nell'area di estrazione.....	9
Art. 10 – Norme transitorie e di aggiornamento	10
CAPO V – IGIENE E SICUREZZA.....	11
Art. 11 – Disposizioni generali	11
Art.12 - Documento di salute e sicurezza	12
Art.13 - Servizi igienici e reti infrastrutturali.....	12
CAPO VI – AUTORIZZAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE	13
Art.14 – Proprietà e destinazione all'estrazione.....	13
Art.15 - Progettazione esecutiva.....	14
Art.16 – Coordinatore Unico ed Amministrazione comunale.....	14



PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ALA

ai sensi della L.P. n.7 del 24/10/06

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA

Il Programma di Attuazione, sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988 n° 28, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della legge provinciale 7/2006, definisce gli obbiettivi e le soluzioni tecniche al fine di garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone e di gestire in modo programmato le future fasi di coltivazione e di ripristino finali, in modo da condurre le aree estrattive alle destinazioni finali.

Il Programma Pluriennale di Attuazione (Progetto), secondo l'ultima revisione di data ottobre 2012, è composto dagli elaborati di seguito indicati:

- relazione tecnico-illustrativa;
- relazione geologica e geotecnica;
- norme di attuazione (revisione ottobre 2012);
- tavole allegate: Tav.1, Tav.A1, Tav.A2, Tav.A3, Tav.A4/2, Tav.A5/2, Tav.A6/2, Tav.A7/2, Tav.A8, Tav.A9, Tav.B1/2, Tav.B2/2, Tav.B3/2, Tav.B4/2, Tav.B5/2, Tav.B6/2, Tav.B7/2, Tav.B8/2.

Lo studio SIA riferito al Programma Pluriennale di Attuazione è composto dagli elaborati di seguito indicati:

- relazione studio S.I.A, con integrazione di data aprile 2011 ed integrazione di data ottobre 2012;
- riassunto non tecnico;

- valutazione previsionale di impatto da agenti fisici rumore-polveri, con integrazione di data aprile 2011;
- relazione sugli aspetti vegetazionali inerenti l'ampliamento delle cave di inerti;
- tavole allegate: Tav.1, Tav.2/2, Tav.3, Tav.4, Tav.5.

Le tavole allegate sono parte integrante del Programma ed illustrano le scelte e le prescrizioni principali determinate dallo stesso. Le presenti Norme di Attuazione regolano l'attività di cava prevista dal Programma di Attuazione.

Con l'entrata in vigore del presente Programma di attuazione, cessano le previsioni e disposizioni contenute nel programma di data 1989, fermo restando l'adempimento, nelle forme e modalità stabilite con le presenti norme, di tutte le obbligazioni assunte sulla base di quello e non ancora adempiute.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuto del Programma e coordinamento con gli strumenti di pianificazione

1. Il presente Programma, con particolare riferimento all'ultima integrazione di data ottobre 2012, in attuazione delle previsioni contenute nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali:

- individua le aree estrattive, ivi comprese quelle esaurite ma non ancora definitivamente sistemate;
- fissa i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di coltivazione e ripristino delle aree in modo da assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi ed il ripristino ambientale;

2. Le previsioni e disposizioni contenute nel presente Programma si coordinano con quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge provinciale 7/2006.

CAPO II – P.P.U.S.M. E DESTINAZIONE

Art. 2 – Individuazione delle aree di cava

1. Sul territorio del Comune di Ala il Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali, il cui testo coordinato e aggiornato è stato approvato con DGP n°2533 del 10/10/2003 ha individuato le seguenti aree estrattive per inerti:

- PILCANTE (tav.12 del PPUSM) C.C. Pilcante pari a mq. 341.637;
- S.CECILIA Guastum (tav.13 del PPUSM) C.C. Chizzola pari a mq. 78.916, così come modificata dalla variante al PPUSM approvata con deliberaz. della G.P. n.2208 di data 11/09/09;
- VALFREDDA (tav.16 del PPUSM) C.C. Ala pari a mq. 50.798, per un totale di mq. 474.066.

2. Per effetto dell'ultima integrazione allo studio SIA di data ottobre 2012, il presente Programma di Attuazione si riferisce alle sole aree estrattive di Pilcante e di S.Cecilia Guastum. L'area estrattiva di Valfredda risulta stralciata e può essere oggetto di autonomo progetto di coltivazione e ripristino generale. Ogni eventuale riferimento, norma o prescrizione relativo all'area estrattiva di Valfredda, contenuto all'interno del Programma Pluriennale di Attuazione e del relativo studio SIA, è da intendersi, pertanto, solamente indicativo ed, in caso di contrasto, prevalgono le indicazioni contenute all'interno dell'autonomo progetto di coltivazione e ripristino.

3. La relazione tecnico-illustrativa riporta al cap.3.4 le particelle, le relative proprietà e destinazioni d'uso attuali comprese nella perimetrazione ad uso estrattivo delle aree sopra individuate.

CAPO III – COLTIVAZIONE DELLE AREE DI CAVA

Art. 3 – Prescrizioni di carattere geologico e geotecnico

1. Lo studio geologico e geotecnico di supporto al presente Programma di Attuazione prescrive, per ciascuna area estrattiva, le quote di massimo ribasso ed i dimensionamenti delle scarpate di scavo e di ripristino finali necessari per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone nonchè per condurre le aree estrattive alle

destinazioni finali previste. Ciascuna domanda di autorizzazione alla coltivazione dovrà essere accompagnata da apposita perizia geologica-geotecnica a firma di un geologo iscritto all'Albo Professionale di categoria, che indichi esattamente le pendenze che dovranno assumere le scarpate di scavo, sia in fase di coltivazione, per garantire la sicurezza degli operatori, che di ripristino finali, definendone i coefficienti di sicurezza nei differenti casi previsti, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per la stabilità e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture esistenti.

Art. 4 – Gestione dell'attività estrattiva

1. La gestione dell'attività estrattiva deve perseguire i seguenti obiettivi primari:

- abbandonare l'attuale modalità di escavazione individuale che, per questioni geometriche, impedisce lo sfruttamento del giacimento nel suo complesso;
- garantire la stabilità e la sicurezza dei fronti di scavo.
- rispettare le prescrizioni di ordine paesaggistico-ambientale e garantire la realizzazione dei ripristini finali;

2. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1, ed in particolare di coordinare l'attività di scavo in modo razionale, ordinato ed unitario, assicurando la sicurezza delle persone e la stabilità dei luoghi, al fine di creare le condizioni per la realizzazione di un recupero e di un ripristino finale delle aree estrattive, concordato e condiviso con le diverse parti interessate, si rende necessario, relativamente all'area di Pilcante ed all'area di S.Cecilia Guastum, condizionare il rilascio delle autorizzazioni ai vari proprietari, delle varie fasi di coltivazione e di ripristino, alla Progettazione unitaria, a cui dovranno riferirsi i singoli Direttori dei Lavori, ed al coordinamento in fase esecutiva attraverso il Coordinatore Unico, di cui all'art.16 delle presenti Norme di Attuazione.

3. La Progettazione unitaria dovrà gestire le attività di scavo per fasi successive, in modo che una fase di scavo (es:fase 2a) non possa iniziare fino a quando non sia ultimata la fase precedente (es:fase 1a). Per quanto concerne la sola area di Pilcante è prevista, inoltre, l'individuazione di una zona plurifase (1a-3a) concepita come area cuscinetto di chiusura dei fronti di scavo che dovrà essere

gestita in modo da concedere la possibilità di attività di escavazione a tutti i proprietari richiedenti aventi diritto e sarà gestita compatibilmente con le tempistiche previste per le fasi di scavo 1a-3a.

4. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni alla coltivazione di aree inserite in fasi di coltivazione successiva fino a quando non saranno completate le attività di coltivazione e ripristino della fase precedente.

5. Alla Progettazione unitaria relativa ad ogni fase dovranno aderire preventivamente tutte le ditte che intendono richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di aree inserite nella relativa fase. Spetterà poi al Coordinatore Unico l'onere del coordinamento e della supervisione affinché sia realizzato quanto previsto dal Progetto unitario. I soggetti interessati alla redazione della Progettazione unitaria sono, pertanto, tutti i proprietari delle aree ricomprese nella specifica fase di coltivazione (es: 1a, 2a, 3a ecc...) individuata dal presente Programma di Attuazione. L'adesione alla Progettazione unitaria pone il singolo proprietario della specifica fase di coltivazione nella migliore condizione di assolvere i propri obblighi nei confronti del Programma di Attuazione. La mancata adesione alla progettazione unitaria costituisce condizione e titolo per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 19 della legge provinciale 7/2006 (avocazione di giacimento) nei confronti dei soggetti non aderenti.

6. La progettazione unitaria, facendo specifico riferimento ai cap.5.2 e 5.3 della relazione tecnico illustrativa del Programma per quanto concerne i metodi di coltivazione ed i volumi di scavo, li verifica e li coordina per renderli conformi al disegno complessivo in modo organico. La progettazione unitaria consiste nella redazione dei seguenti elaborati:

- rilievo planoaltimetrico e catastale dello stato attuale con delimitazione delle aree dei singoli progetti esecutivi e individuazione dei proprietari interessati alla specifica fase di coltivazione, comprese le eventuali zone cuscinetto da attivare;
- rilievo planoaltimetrico e sezioni tipo dello stato di coltivazione, suddivisione in subfasi di coltivazione successive con stima delle volumetrie e durata, con riferimento ben individuabile alle porzioni delle zone cuscinetto comprese nello scavo e sezioni tipo di scavo che illustrino le modalità di coltivazione tra tutti i diversi confinanti;

- carta della viabilità della specifica fase di coltivazione ed interventi per l'abbattimento delle polveri;
- rilievo planoaltimetrico e sezioni tipo dello stato di ripristino, suddivisione in subfasi di ripristino successive con stima delle volumetrie e durata;
- relazione tecnica di progetto e cronoprogramma degli interventi, comprendente la verifica della quota di massimo ribasso in fase di scavo (vedi cap.li 5.1.1 e 5.2.1 della relazione geologica e geotecnica) e l'adozione delle misure di prevenzione e controllo per la mitigazione della vulnerabilità della falda (vedi cap.4.8 della relazione del SIA).

7. Il Coordinatore, 1 anno prima dell'inizio della nuova fase di coltivazione, avviserà l'Amministrazione comunale ed i proprietari dell'esaurimento della fase precedente e dell'attivazione della fase successiva nonché delle relative procedure.

CAPO IV – RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Art. 5 – Gestione delle attività di ripristino

1. Gli interventi di ripristino ambientale si pongono come esigenza di riprodurre nel più breve tempo possibile le condizioni di riutilizzo dell'area, in accordo con quanto previsto dal presente Programma di Attuazione per le destinazioni d'uso finali e con la qualità ambientale.

Le esigenze alle quali sarà necessario far fronte sono essenzialmente:

- a) mascheramento dell'area nel corso dell'attività;
- b) raccordare armonicamente la scarpata di scavo sui fianchi con l'andamento clinometrico dei terreni adiacenti;
- c) ricostruire un andamento morfologico dell'area adeguato al contesto ambientale e ai futuri utilizzi.

2. Al fine di coordinare la realizzazione dei ripristini finali in modo razionale, ordinato ed unitario, assicurando la destinazione d'uso finale prevista dal presente Programma di Attuazione e la qualità ambientale dell'area, nella stessa ottica delle fasi di coltivazione, si rende necessario, relativamente all'area di Pilcante ad est della S.P. n.90 (valle) ed all'area di S.Cecilia Guastum, condizionare il rilascio delle autorizzazioni alle varie fasi di coltivazione e di ripristino, alla Progettazione

unitaria, a cui dovranno riferirsi i singoli Direttori dei Lavori, ed al coordinamento in fase esecutiva attraverso il Coordinatore Unico, di cui all'art.16 delle presenti Norme di Attuazione.

3. Resta salva la possibilità della costituzione da parte degli esercenti di un Consorzio per le Attività di Ripristino, comunque conseguente all'adozione del presente Programma di Attuazione. Il Consorzio potrà essere organo di coordinamento e di supervisione affinché sia realizzato quanto previsto dal presente Piano di Attuazione. In questo caso, il Consorzio sarà il soggetto di riferimento per l'Amministrazione comunale per le Attività di Ripristino e per gli eventuali interventi di miglioramento ambientale sul territorio in sintonia con quanto previsto all'art.15 della LP 7/2006.

4. Per quanto concerne l'area di Pilcante ad ovest della S.P. n.90 (monte) i ripristini potranno proseguire in modo autonomo secondo quanto riportato all'art.10.

Art. 6 – Mascheramenti preliminari e raccordi clinometrici

1. Si considerano mascheramenti preliminari gli interventi da eseguire all'inizio dell'attività di coltivazione, necessari per ridurre l'impatto dell'attività estrattiva. Tali interventi, previsti in relazione tecnico-illustrativa al cap.6.2 e riportati nelle tavole allegate, dovranno essere ultimati entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 – Ricomposizione morfologica e utilizzo finale

1. Il recupero ed il ripristino delle aree soggette ad attività di cava sono un obbligo del titolare dell'autorizzazione, così come disposto dall'art.32 comma 1 della L.P. n.7 24/10/06.

2. I ripristini finali previsti dal presente Programma per ciascuna area estrattiva dettano le linee di principio alle quali si dovrà attenere la Progettazione unitaria nel quadro della pianificazione generale ed a cui dovranno riferirsi i singoli Direttori dei Lavori, con particolare riguardo alle fasi lavorative ed alle quote di ripristino previste.

3. In merito alle destinazioni delle aree da ripristinare, il Programma di Attuazione, fatte salve alcune eccezioni previste per l'area estrattiva di Pilcante individuate di seguito, prevede il ripristino delle aree estrattive ad aree agricole. Per

l'area di Pilcante, il presente Programma opera nell'ottica di liberare in modo razionale il fondo scavo e di ripristinare le rampe laterali della conca, in accordo con le destinazioni finali previste. Nel particolare si prevede che la scarpata del fronte ovest (a valle della S.P.n.90) sia ripristinata a verde con pendenze di 35°, mantenendo provvisoriamente le aree pianeggianti di fondo scavo a servizio delle attività produttive collegate all'esercizio dell'attività di cava. Il fronte sud e la porzione di fronte est afferente la p.f.600 (fase Ia e IIa di ripristino), funzionali all'infrastrutturazione dell'impianto di riciclaggio previsto sulla p.f.600, saranno profilati con le pendenze richieste dalla realizzazione in sicurezza della viabilità di accesso (comprese tra i 35° ed i 18°) anche con il supporto di opere da scogliera. La restante porzione di fronte est ed il fronte nord (fase IIa e IIIa di ripristino) saranno profilati con inclinazioni pari a 18°, in modo funzionale alla viabilità di accesso, e saranno ripristinati, per la maggior parte delle volumetrie previste oltre la durata del presente Programma Pluriennale di Attuazione, a verde agricolo, fatte salve diverse destinazioni urbanistiche. Il completamento della fase di ripristino Va (vedi Tav.A6/2 e Tav.A7/2), che segue necessariamente le attività di coltivazione della fase di scavo 3a (vedi Tav.A4/2 e Tav.A5/2), viene procrastinato oltre i 18 anni della presente pianificazione, così come l'utilizzo finale del fondo dell'area, riferito alla quota minima del fondo pari a 145.0-146.0m s.l.m. (fase di ripristino Va).

4. I materiali da utilizzare per i riempimenti ed i reinterri dei ripristini, sulla base di apposito progetto, conformemente al quadro normativo e legislativo vigente e ad eventuali nuove modificazioni ed aggiornamenti, dovranno essere messi in opera con le modalità e le tempistiche e con le tipologie di materiale tali da garantire, sulla base delle leggi vigenti o future, la destinazione d'uso finale prevista e la qualità ambientale dell'area.

5. Le modalità amministrativo-procedurali attraverso cui gestire i materiali necessari per il recupero finale dei siti in oggetto, conformemente al quadro normativo e legislativo vigente e ad eventuali nuove modificazioni ed aggiornamenti, possono essere associate a QUATTRO differenti domini, normati dalla deliberaz. della G.P. n.2519 di data 25/11/2011 e dal cap.6 delle rispettive linee guida recante "RIEMPIMENTO DI VUOTI O VOLUMETRIE DERIVANTI DALLA COLTIVAZIONE DI MINIERE E/O CAVE", che recepisce il d.lgs. n. 117 del 2008 e che prevede nel particolare:

Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie derivanti dall'attività estrattiva, sia di miniera sia di cava, può essere effettuato con i seguenti materiali:

- 1. rifiuti di estrazione come definiti dal d.lgs. n. 117 del 2008, in conformità all'autorizzazione/concessione mineraria ed alle previsioni del piano di gestione dei rifiuti di estrazione;*
- 2. terre e rocce da scavo e residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre – sottoprodotti – di cui all'articolo 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, gestiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009 ¹ (verifica del rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e della conformità dell'eluato al test di cessione di cui all'allegato 3 al d.m. 5 febbraio 1998);*
- 3. materie prime provenienti anche da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate;*
- 4. rifiuti diversi da quelli di cui al punto 1., secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2008, acquisendo specifica autorizzazione.*

L'impiego di tutti i materiali deve essere previsto dal progetto di coltivazione autorizzato dall'autorità competente.

Art. 8 – Volumi necessari, durata fasi di ripristino e tolleranza

1. Sulla base delle prescrizioni dettate dagli art.li 5, 6 e 7 e di quanto illustrato nelle tavole dei ripristini allegate, il Programma di attuazione, nell'elaborato relazione tecnico-illustrativa e ss.mm., individua all'interno di ogni area estrattiva i volumi di ripristino e la durata delle singole fasi di lavorazione, in funzione delle attuali esigenze di mercato, le cui variazioni sino al limite del 50% non comportano modificazione al presente Programma (tolleranza). Per quanto concerne la gestione e le tempistiche attuative delle fasi di ripristino resta inteso quanto disposto dall'art.5, fatta salva la tolleranza delle tempistiche di cui sopra.

Art. 9 – Viabilità ed impianti nell'area di estrazione

1. Le fasi di coltivazione e di ripristino previste sono state concepite al fine di gestire in modo razionale la logistica delle aree di estrazione.

¹ Abrogata dal DM 10/08/2012 n.161 entrato in vigore il 06/10/12.



2. Per l'area di Pilcante (vedasi Tav.A8) l'attuale viabilità di accesso all'area a valle dalla S.P.n.90, rappresentata da una strada proveniente da ovest e da una strada interpoderale nella porzione settentrionale, verrà provvisoriamente mantenuta per essere, nel prosieguo dello stato di ripristino, via via rinnovata e sostituita. A completamento della prima fase di ripristino (Ia) si prevede la realizzazione di una nuova strada di accesso da sud mentre al termine della seconda fase di ripristino (IIa) si prevede la costruzione della rampa della strada di accesso da nord. Pertanto, ad ultimazione della fase di ripristino IIa la logistica degli accessi e della viabilità sarà completamente rinnovata ed indipendente da quella esistente, che potrà essere definitivamente abbandonata e consentirà di completare le operazioni di scavo delle successive fasi.

3. Per l'area di S.Cecilia Guastum (vedasi Tav.B8), l'ampliamento a nord e ad ovest dell'area estrattiva attuale in conformità al Piano Cave PPUSM, comporterà lo spostamento della strada comunale che perimetra a monte l'attuale cava. La costruzione della nuova viabilità dovrà garantire l'accesso in sicurezza ai fondi serviti.

3. Per dare attuazione a quanto disposto ai commi 1 e 2 al momento del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, il richiedente dovrà impegnarsi, mediante apposito atto, a concedere il transito attraverso la viabilità prevista dal presente Programma di Attuazione agli altri titolari di autorizzazione alla coltivazione.

4. La viabilità di proprietà comunale interna all'area estrattiva di Pilcante sarà concessa a titolo oneroso, così come eventuali aree avocate dal Comune ai sensi dell'art.19 della LP 7/06, come regolamentato dall'art.14 comma 3 delle presenti Norme di Attuazione.

5. Gli impianti e le strutture diversamente collocati, ovvero posizionati in quota sopraelevata rispetto al piano finale di scavo, dovranno obbligatoriamente essere spostati sui piani finali di scavo in conformità al progredire delle fasi di scavo, comunque entro il periodo di validità del presente Programma di Attuazione.

Art. 10 – Norme transitorie e di aggiornamento

1. I titolari delle autorizzazioni in essere, al momento dell'entrata in vigore del presente Programma, stante l'obbligo di presentare una nuova domanda di

autorizzazione di cui all'art. 15, potranno richiedere l'autorizzazione a proseguire l'attività di coltivazione, sulla base dell'autorizzazione scaduta, fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione o del rigetto della relativa domanda, a condizione che la medesima sia presentata nei termini stabiliti dal successivo art.15. In caso contrario, l'attività di coltivazione dovrà cessare alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle nuove domande di coltivazione.

2. Per quanto concerne le cave esaurite e dismesse ubicate ad ovest della S.P. n.90 (monte), queste dovranno essere colmate sino al piano campagna, con riempimenti per trincee successive, che potranno proseguire in modo autonomo rispetto all'area a valle strada e che dovranno essere ultimate rispettando le tempistiche previste al cap.6.4 della relazione tecnico-illustrativa, ovvero entro sei anni dall'approvazione del presente Programma di Attuazione. I ripristini dovranno avvenire secondo tempistiche e modalità sulla base di un disciplinare normato. Tali prescrizioni rappresentano una norma transitoria e di aggiornamento rispetto alla regolamentazione disciplinata dal vecchio Programma di Attuazione approvato con delibera consigliere n°119 dd. 22/6/1989, di cui all'art.1 comma 4 delle presenti Norme di Attuazione.

CAPO V – IGIENE E SICUREZZA

Art. 11 – Disposizioni generali

1. L'area interessata ai lavori dovrà essere adeguatamente recintata lungo il confine in modo da impedire l'accesso dall'esterno e provvista di opportune segnalazioni almeno ogni 50 m.; in corrispondenza dei singoli accessi alle cave o ai cantieri di produzione dovranno essere collocati dei cancelli con opportuni cartelli segnalatori delle norme di sicurezza e delle situazioni di pericolo. Valgono in ogni caso le vigenti Norme di polizia mineraria.

2. Le misure minime di prevenzione da adottare nell'esercizio generale della cava sono le seguenti:

- a) esposizione segnaletica di cantiere;
- b) informazione sui rischi derivanti da esposizione a rumore e corretto utilizzo DPI;
- c) esposizione segnaletica d'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;



- d) limite di velocità su strade e piste d'accesso a 20 km./h;
- e) manutenzione periodica corpo stradale dopo eventi temporaleschi;
- f) verifica periodica efficienza automezzi (giornaliera per freni e sterzo);
- g) abbattimento polveri di eventuali perforazioni con soluzione di acqua e schiumogeni;
- h) cicolino di retromarcia sui mezzi meccanici;
- i) verifica periodica della segnaletica di sicurezza;
- j) realizzazione scarpate di profilo secondo angoli di progetto;
- k) collocazione di un tomo di materiale sul bordo esterno di strade e piste interne.

3. È vietato il deposito di rifiuti e relitti di macchinari o impianti non autorizzati nell'ambito dell'area estrattiva e qualora presenti devono essere rimossi entro sei mesi.

Art.12 - Documento di salute e sicurezza

1. Ai sensi del DL. 624/96 e ss.mm. i lavori che si sviluppano all'interno della cava devono rispettare soluzioni appropriate per eliminare o ridurre i rischi connessi con l'attività estrattiva; ogni Azienda dovrà predisporre e aggiornare periodicamente una specifica valutazione dei rischi e le misure e modalità operative necessarie nell'ambito del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) della cava.

Art.13 - Servizi igienici e reti infrastrutturali

1. Ogni cantiere di produzione dovrà disporre di adeguati servizi igienici e ricovero del personale con fosse a tenuta; tali servizi possono essere realizzati sia in muratura che in prefabbricato.

2. L'umidità presente nel deposito esclude la necessità di sistemi di inumidimento dei materiali di scavo.

3. Tutti gli accessi ai cantieri dovranno essere asfaltati e dovranno periodicamente essere puliti con idonee macchine spazzatrici. I singoli progetti esecutivi delle Aziende dovranno documentare la completa copertura delle aree di transito degli automezzi con sistemi di abbattimento delle polveri.



CAPO VI – AUTORIZZAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE

Art.14 – Proprietà e destinazione all'estrazione

1. La legge provinciale 7/2006 e il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali hanno come scopo di valorizzare le risorse provinciali presenti sul territorio e la tutela del lavoro e delle imprese. Tutte le aree comprese all'interno della perimetrazione estrattiva vanno pertanto primariamente destinate a tale scopo ed è compito del Comune attivare quanto necessario perché venga rispettata tale finalità.

2. Le proprietà comunali comprese nelle aree estrattive non possono configurarsi come lotti e pertanto vengono concesse ad uso estrattivo mediante trattativa privata con le Ditte titolari dei terreni limitrofi, secondo procedure e nei tempi indicati al cap. 8.1 della relazione tecnico-illustrativa. Il Comune provvederà alla sdemanializzazione e/o all'assegnazione delle aree indicate secondo l'avanzamento delle varie fasi di coltivazione e subordinatamente all'indicazione di idonea viabilità alternativa.

3. La concessione onerosa è regolamentata o da un contratto di affitto riferito a metro cubo di materiale detritico estratto sulla base di un rilievo planoaltimetrico iniziale e finale o da una permuta di superfici creando adeguate alternative alla viabilità di servizio alle proprietà attuali e future dell'area.

4. All'interno del perimetro delle aree estrattive insistono proprietà private non direttamente gestite da Aziende estrattive, individuate in relazione tecnico-illustrativa al cap.8.2; alcune di queste particelle sono essenziali per la corretta gestione dei giacimenti in quanto consentono il regolare e razionale utilizzo del giacimento ed è pertanto indispensabile che le stesse particelle rientrino nei progetti esecutivi con tempi di attivazione che devono assolutamente rispettare le scadenze indicate per non inficiare le direttive del Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali e la pianificazione del presente Programma d'attuazione con le conseguenti ripercussioni economiche sui contesti aziendali e territoriali implicati.

5. Tutti i proprietari delle particelle private interessate dalle varie fasi di coltivazione hanno l'obbligo di predisporre dei progetti esecutivi, che per l'area

Pilcante e di S.Cecilia Guastum dovranno essere in conformità con il Progetto unitario. Con l'approvazione del presente Programma il Comune provvederà a comunicare ai privati l'obbligatorietà di predisporre tale documentazione o di concedere a terzi la disponibilità del suolo finalizzata a tale scopo, oltre a quanto disposto all'art.9 comma 3. In mancanza, il Comune provvederà all'attivazione della procedura prevista dall'art. 19 della legge provinciale 7/2006.

6. Nell'ambito della perimetrazione estrattiva vi sono proprietà private, individuate in relazione tecnico-illustrativa al cap.8.2, che non precludono il razionale utilizzo estrattivo dell'area e la sua sistemazione finale. Per tali aree il Comune valuterà l'opportunità di attivare la procedura di avocazione richiamata al comma precedente.

Art.15 - Progettazione esecutiva

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Programma coloro che hanno la disponibilità dei terreni inclusi nel perimetro estrattivo del Programma dovranno presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione sulla base del Progetto unitario di cui al precedente articolo 4.

2. I progetti esecutivi saranno suddivisi in tre macroaree:

- AREA PILCANTE A MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE;
- AREA PILCANTE A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE;
- AREA S. CECILIA GUASTUM;

Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione prevista dall'art.8 della legge provinciale 7/2006 e ss. mm.

Art.16 – Coordinatore Unico ed Amministrazione comunale

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, il richiedente dovrà indicare al Comune il nominativo del tecnico incaricato della direzione di cava che, unitamente al titolare, avrà la responsabilità della gestione tecnico-organizzativa della coltivazione e del ripristino nei confronti del Comune.

2. All'interno dell'area estrattiva Pilcante e dell'area S.Cecilia Guastum, ferma restando la responsabilità dei titolari di autorizzazione e dei tecnici incaricati della direzione di cava, dovrà essere designato, da parte dei soggetti autorizzati alla coltivazione, un Coordinatore Unico con funzioni di supervisione e

coordinamento fra i diversi soggetti operanti nell'ambito dell'area interessata alla progettazione unitaria. In particolare, il Coordinatore unico:

- coordina l'attività dei singoli direttori di cava;
- vigila sul rispetto delle singole autorizzazioni alla coltivazione e sul rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute nel Progetto unitario;
- coordina e raccorda, sia dal punto di vista tecnico che temporale, le attività delle imprese operanti nell'area;
- dirige e coordina la realizzazione e gestione delle infrastrutture di servizio alle diverse autorizzazioni esercitate nell'area;
- dirige e coordina tecnicamente e temporalmente le attività di ripristino;
- vigila sulla corretta adozione delle misure di prevenzione indicate al precedente articolo 11.

3. Il Coordinatore Unico ha, inoltre, l'obbligo di presentare al Comune lo stato di avanzamento dei lavori previsti dal Programma e dalla progettazione unitaria, sia per le attività di scavo che per le attività di ripristino, supportato da relazione tecnica ed elaborati grafici (planimetrie e sezioni). Lo stato di avanzamento deve essere presentato al Comune dal Coordinatore Unico ogni due anni a partire dalla data di approvazione del presente Programma di Attuazione. Il Coordinatore unico risponde nei confronti del Comune, unitamente al direttore di cava ed al titolare dell'autorizzazione.

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato l'atto di nomina del Coordinatore unico sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti alla Progettazione unitaria e dal tecnico incaricato. Il Coordinatore dovrà essere scelto fra una terna di nominativi di fiducia indicati dal Comune. Il nominativo del Coordinatore unico dovrà essere indicato nell'autorizzazione alla coltivazione. Il Comune, nel corso di validità dell'autorizzazione, potrà, in qualsiasi momento, motivatamente richiedere la sostituzione del Coordinatore unico con altro tecnico indicato dal Comune stesso. I titolari delle autorizzazioni dovranno provvedere alla sostituzione entro sessanta giorni dalla richiesta. La mancata sostituzione costituisce inadempimento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 28 della legge provinciale 7/2006.

5. Durante la fase esecutiva dei lavori, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Progetto Esecutivo unitario approvato, il Comune può



sospendere, far decadere o revocare l'autorizzazione o la concessione dell'area estrattiva e rifarsi d'ufficio sulle cauzioni depositate a norma della Lp. 7/06.

6. Con la costituzione di un eventuale Consorzio per le Attività di Ripristino, questo si potrà porre come unico soggetto di riferimento per le attività di ripristino delle singole Aziende ed il Coordinatore Unico avrà comunque funzione di verifica dell'attuazione del presente Programma di Attuazione.

Mezzocorona, ottobre 2012